

Capitolo XVII

DELL' ONORARIO DELL' ÉQUIPE SANITARIA

Art. 302. I membri dell' équipe sanitaria hanno il diritto di ricevere una retribuzione economica per il lavoro svolto visto che essa è la loro regolare forma di sussistenza. Il servizio offerto deve beneficiare chi lo riceve e i membri stessi, in nessun caso altre persone aventi la pretesa di sfruttare commercialmente la prestazione.

Art. 303. L' onorario percepito deve essere degno, indipendentemente dal pagatore, sia esso lo Stato, la mutua, l' assicurazione sanitaria privata oppure lo stesso assistito.

Art. 304. I membri dell' équipe sanitaria agenti quali massimi responsabili o capi di équipe, in qualsiasi dei sistemi di assistenza sanitaria (pubblica, mutualistica o privata), sono obbligati ad adoperarsi perché l' équipe sanitaria percepisca l' onorario professionale degno.

Art. 305. L' onorario dell' équipe sanitaria può costituire causa di conflitto inter partes, per cui l' atteggiamento professionale deve essere accurato specie in questo aspetto.

Art. 306. L' équipe sanitaria fissa i propri onorari sulla base dei seguenti criteri:

- a) onestà, senso comune ed equità sociali, entro i limiti della propria professione;
- b) esperienza medica e prestigio scientifico;
- c) la posizione economica e sociale dell' assistito, ad eccezione delle situazioni in cui vi sono onorari contrattualmente prestabiliti.

Art. 307. L' onorario di ogni membro dell' équipe sanitaria deve essere previamente pattuito con gli assistiti e riscosso individualmente. È grave mancanza etica trattenere l' onorario di colleghi con qualsiasi pretesto.

Art. 308. È grave mancanza etica la riscossione dell' onorario in forma frazionata per atti supplementari che trasformano l' atto medico in un processo mercantile, ad eccezione di previo accordo in virtù delle variabili terapeutiche poste da certe malattie.

Art. 309. È contraria all' Etica la partecipazione all' onorario per accordo tra colleghi o con aziende farmaceutiche, centri specialistici o altri simili.

Art. 310. Qualora un membro dell' équipe sanitaria avesse un rapporto contrattuale o di fatto con un ente di servizi sia esso pubblico, mutualistico, assicurazione sanitaria privata o privato, è obbligato a non percepire nessun pagamento diretto dall' assistito, tranne il caso in cui una convenzione previa così lo prevedesse. È obbligato altresì a non suggerire all' assistito di diventare un paziente privato.

Art. 311. È grave mancanza etica nell' ambito dell' assistenza pubblica e privata la partecipazione attiva alla raccolta di fonti di finanziamento per l' Ente della riscossione (Stato, Cooperative e altri) non previsti dalla Legge.

Art. 312. È grave mancanza etica –potendo arrivare all' inosservanza delle norme previste dal Codice Civile- dichiarare falsamente su documenti, sia nel proprio beneficio che nel beneficio dell' assistito o di entrambi.

Art. 313. Le situazioni denunciate relativamente all' aspetto dell' onorario costituiscono materia dei Comitati di Etica a livello istituzionale e opportunamente del Sindacato, il quale procederà nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa in vigore.

Art. 314. L' assistenza gratuita deve limitarsi ai casi di stretta parentela, intima amicizia, assistenza fra colleghi e disagio economico manifesto. In quest' ultima circostanza non è mancanza etica negare l' assistenza sotto forma privata se ci fosse in loco un servizio sanitario pubblico con opportuno accesso.

Art. 315. La partecipazione a un dato “atto medico” da parte di un membro dell' équipe sanitaria a richiesta dell' assistito o dei congiunti, in una prestazione eseguita da terzi, dà diritto al primo a un onorario speciale.

Art. 316. Le richieste di assistenza a mezzo lettera, posta elettronica od ogni altro metodo che in futuro si sviluppasse, che producono il parere e la presa di decisione del professionista, sono ritenute uguali all' assistenza in ambulatorio e danno il diritto alla riscossione dell' onorario.

Art. 317. Nel caso di mancato pagamento dell' assistenza professionale da parte dell' assistito o dei congiunti oppure dell' istituzione sanitaria a cui appartengono, è possibile porgere reclamo giudiziario senza che ciò comprometta in nessun modo il buon nome dell' attore. È consigliabile, benché non obbligatorio, darne comunicazione

al Sindacato o richiedere a questo la consulenza per il reclamo legale in ambito giudiziario.